

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE

I^a SEZIONE

L.N.P. SERIE A – L.N.P. SERIE B

COMUNICATO UFFICIALE N. 066/CGF

(2013/2014)

Si dà atto che la Corte di Giustizia Federale, nella riunione tenutasi in Roma l'11 ottobre 2013, ha adottato le seguenti decisioni:

I° COLLEGIO

Dott. Gerardo Mastrandrea – Presidente; Avv. Carlo Porceddu, Dott. Francesco Cerini, Dott. Umberto Maiello, Dott. Salvatore Mezzacapo, Dott. Stefano Toschei - Componenti; Dott. Carlo Bravi – Rappresentante A.I.A.; Dott. Antonio Metitieri - Segretario.

1. RICORSO SASSUOLO CALCIO S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELL'AMMENDA DI €30.000,00 CON DIFFIDA INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA TROFEO TIM MILAN/SASSUOLO DEL 23 LUGLIO 2013 (Delibera del Giudice Sportivo presso la LNP Serie A – Com. Uff. n. 8 dell'1.8.2013)

La C.G.F., accoglie il ricorso come sopra proposto dal Sassuolo Calcio S.r.l. di Sassuolo (Modena) annullando la sanzione inflitta. Dispone restituirsi la tassa reclamo.

2. RICORSO FC JUVENTUS S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELL'AMMENDA DI € 30.000,00 CON DIFFIDA INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA TROFEO TIM MILAN/JUVENTUS DEL 23 LUGLIO 2013 (Delibera del Giudice Sportivo presso la LNP Serie A – Com. Uff. n. 8 dell'1.8.2013)

La C.G.F., respinge il ricorso come sopra proposto dal F.C. Juventus S.p.A. di Torino. Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

3. RICORSO HELLAS VERONA FC AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 1.12.2013 INFLITTA AL CALC. MAZZOCCHI PASQUALE SEGUITO GARA PRIMAVERA TIM CUP, BRESCIA/HELLAS VERONA DEL 28.8.2013 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Nazionale Professionisti Serie A – Com. Uff. n. 40 del 10.9.2013)

La C.G.F., in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dall'Hellas Verona F.C. di Verona riduce la sanzione della squalifica inflitta al calciatore Mazzocchi Pasquale a tutto il 14.11.2013. Dispone restituirsi la tassa reclamo.

4. RICORSO PER REVOCAZIONE EX ART. 39 C.G.S. DEL CALCIATORE DONDA PORTAS MARIANO MARTIN AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER MESI 6 INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL'ART. 7, COMMA 7, C.G.F. IN RIFERIMENTO ALLA GARA BARI/TREVISIO DELL'11.05.2008 - NOTA N. 7951/65 PF 12 13/SP/SEG. DEL 4.6.2013 (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 5/CDN del 16.7.2013)

La C.G.F., riqualificato il ricorso come sopra proposto dal calciatore Donda Portas Mariano Martin come appello, valutati i profili di rito, lo accoglie e ai sensi dell'art. 37, comma 4, C.G.S. annulla la decisione impugnata e rinvia alla Commissione Disciplinare Nazionale, garantito il contraddittorio, per l'esame del merito. Dispone restituirsi la tassa reclamo.

5. RICORSO S.S. JUVE STABIA S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELL'INIBIZIONE FINO AL 18.2.2014 INFLITTA AL SIG. MANNIELLO FRANCESCO SEGUITO GARA JUVE STABIA/VIRTUS LANCIANO DEL 24.9.2013 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B – Com. Uff. n. 21 del 25.9.2013)

La C.G.F., respinge il ricorso come sopra proposto dalla S.S. Juve Stabia S.r.l. di Castellammare di Stabia (Napoli). Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

6. RICORSO S.S. JUVE STABIA S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELL'INIBIZIONE FINO AL 15.10.2013 INFLITTA AL SIG. MANNIELLO MARIO MIRKO SEGUITO GARA JUVE STABIA/VIRTUS LANCIANO DEL 24.9.2013 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B – Com. Uff. n. 21 del 25.9.2013)

La C.G.F., respinge il ricorso come sopra proposto dalla S.S. Juve Stabia S.r.l. di Castellammare di Stabia (Napoli). Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

7. RICORSO S.S. JUVE STABIA S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 5.11.2013 INFLITTA AL SIG. BRAGLIA PIERO SEGUITO GARA JUVE STABIA/VIRTUS LANCIANO DEL 24.9.2013 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B – Com. Uff. n. 21 del 25.9.2013)

La C.G.F., in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla S.S. Juve Stabia S.r.l. di Castellammare di Stabia (Napoli) riduce la sanzione della squalifica inflitta al signor Braglia Piero fino a tutto il 24.10.2013. Dispone restituirsi la tassa reclamo.

8. RICORSO S.S. JUVE STABIA S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELL'AMMENDA DI € 12.500,00 INFLITTA ALLA SOCIETÀ SEGUITO GARA JUVE STABIA/VIRTUS LANCIANO DEL 24.9.2013 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B – Com. Uff. n. 21 del 25.9.2013)

La C.G.F., respinge il ricorso come sopra proposto dalla S.S. Juve Stabia S.r.l. di Castellammare di Stabia (Napoli). Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

9. RICORSO HELLAS VERONA F.C. AVVERSO LA SANZIONE DELL'AMMENDA DI € 40.000,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA HELLAS VERONA/MILAN DEL 24.8.2013 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A – Com. Uff. n. 33 del 27.8.2013)

La C.G.F.:

- Premesso che la Società Hellas Verona ha impugnato la decisione del Giudice Sportivo di cui in epigrafe per effetto della quale è stata disposta l'irrogazione a carico della predetta Società dell'ammenda di €40.000,00;

- Rilevato che, nel corso della odierna riunione della Corte di Giustizia Federale, il difensore della Società ricorrente, avv. Stefano Fanini ha depositato un atto riportante lo scambio di alcuni messaggi di posta elettronica intercorsi tra la Società Hellas Verona e l'Osservatorio nazionale sulle manifestazioni sportive, per effetto della quale emergono elementi che meritano un supplemento di istruttoria;
- Ritenuto, per quanto sopra, di disporre a cura della Procura Federale un supplemento di istruttoria, al fine di completare l'acquisizione documentale necessaria a definire il quadro probatorio la cui pienezza è indispensabile ai fini della decisione in merito al ricorso proposto dalla Società Hellas Verona, acquisendo ogni elemento utile anche presso gli organi deputati alla vigilanza e alla tutela della sicurezza e dell'ordine pubblico;

Per questi motivi la C.G.F. dispone l'integrazione istruttoria di cui alla motivazione della presente decisione.

II° COLLEGIO

Dott. Gerardo Mastrandrea – Presidente; Dott. Umberto Maiello, Dott. Stefano Toschei - Componenti; Dott. Carlo Bravi – Rappresentante A.I.A.; Dott. Antonio Metitieri - Segretario.

10. RICORSO DEI SIGG.RI UMBERTO COSSU, DARIO BERETTA, FILIPPO MONACO ED ANTONIO CARMELO TOULLIER (ABBONATI SOCIETÀ A.C. MILAN S.P.A.) AD ADIUVANDUM DEL RICORSO PROPOSTO DALLA SOCIETÀ A.C. MILAN S.P.A. AVVERSO LE SANZIONI:

- **OBBLIGO DI DISPUTARE UNA GARA A PORTE CHIUSE;**
- **AMMENDA DI €50.000,00,**

INFLITTE ALLA SOCIETÀ SEGUITO GARA JUVENTUS/MILAN DEL 6.10.2013
(Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A – Com. Uff. n. 56 del 7.10.2013)

La C.G.F., rinvia all'esito dell'interlocutoria di cui al ricorso n. 11.

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

11. RICORSO A.C. MILAN S.P.A. AVVERSO LE SANZIONI:

- **OBBLIGO DI DISPUTARE UNA GARA A PORTE CHIUSE;**
- **AMMENDA DI €50.000,00,**

INFLITTE ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA JUVENTUS/MILAN DEL 6.10.2013
(Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A – Com. Uff. n. 56 del 7.10.2013)

La C.G.F.:

- Considerato che, pur a fronte della tassatività delle prescrizioni vigenti, di precetto e sanzionatorie, in tema di cori o comunque espressioni di discriminazione razziale o territoriale, l'applicazione delle sanzioni a carico delle società di cui all'art. 18, comma 1, C.G.S., richiede comunque una valutazione concreta, in punto di fatto, della portata, dimensione, provenienza e percepibilità della manifestazione oggetto di sanzione in quanto di natura discriminatoria, onde stimarne la effettiva offensività;

- Ritenuto che la fattispecie concreta che costituisce oggetto della controversia qui in esame necessita di un approfondimento istruttorio indispensabile al fine di completare il quadro probatorio di riferimento, anche in considerazione della circostanza che, allo stato degli atti, la manifestazione risulterebbe percepita solo da uno dei collaboratori della Procura Federale, peraltro situato ad appena due metri di distanza dal settore dello Stadio interessato;
- Stimato necessario, pertanto, sospendere nelle more l'esecuzione del provvedimento sanzionatorio oggetto di reclamo;

Per questi motivi la C.G.F. dispone a cura della Procura Federale l'acquisizione di ogni elemento probatorio utile ai fini della decisione, anche presso gli organi preposti alla gestione della sicurezza e dell'ordine pubblico, in relazione ai fatti di cui sopra. Sospende, nelle more, il provvedimento sanzionatorio oggetto di reclamo.

IL PRESIDENTE
Gerardo Mastrandrea

Publicato in Roma l'11 ottobre 2013

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete